



SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

AUDIZIONE

Concernente Atto del Governo n. 479 (utilizzo pesticidi)

Roma, 04 luglio 2012

1. Premessa

In merito allo *Schema di decreto legislativo di attuazione della dir. 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi* (atto n. 479 trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 maggio 2012), si osserva come il provvedimento assuma un interesse rilevante, visto che lo sviluppo dell'agroalimentare è strettamente collegato all'uso di tali mezzi di produzione.

L'Italia è all'avanguardia per quanto concerne l'impiego sostenibile dei fitofarmaci in agricoltura.

Secondo l'ISTAT¹, nel decennio 2000-2010 la quantità di prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo è diminuita complessivamente di 10,6 mila tonnellate (-6,8%). In particolare, sono calati i fungicidi (-18,3%) e gli insetticidi e acaricidi (-20,7%); i prodotti molto tossici e tossici si sono ridotti del 34,7% e quelli non classificabili del 15%.

L'Istituto evidenzia come, nel decennio considerato, il calo dei prodotti fitosanitari sia abbastanza generalizzato e che per i prodotti *molto tossici* e *tossici* la diminuzione sia dovuta, in particolare, all'utilizzo di pratiche agronomiche, incentivate dalle politiche agro-ambientali europee e nazionali, che puntano sul minor utilizzo di mezzi tecnici chimici impiegati nelle coltivazioni.

Inoltre, negli ultimi anni i prodotti fitosanitari sono stati caratterizzati da un importante sviluppo, che ha portato alla sostituzione delle molecole di vecchia concezione con principi attivi di nuova generazione a ridotto impatto ambientale.

Parimenti, dal 2000 al 2010 i *principi attivi* contenuti nei prodotti fitosanitari sono diminuiti complessivamente di 8,3 mila tonnellate (-10,3%); in particolare, sono calate le sostanze attive insetticide e fungicide (rispettivamente del 32,7 e 18%).

A fronte di questa situazione, l'Italia manifesta, inoltre, una gestione positiva dei fitofarmaci, avendo anticipato già da tempo alcuni obblighi introdotti ora dalla direttiva 2009/128/CE per tutti gli Stati membri, quali, ad es., il registro dei trattamenti e la concessione di una specifica autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari, da parte delle imprese agricole (c.d. patentino), che viene rilasciata a seguito di un corso di formazione e di un esame finale.

Anche per quanto concerne la sicurezza degli alimenti rispetto alla presenza di residui di prodotti fitosanitari, secondo i dati del Ministero della salute relativi all'ultimo rapporto pubblicato nel luglio 2010, *Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti*² (prodotti agricoli di origine vegetale quali frutta, ortaggi, cereali, vino, oli e baby food), il nostro Paese è al primo posto in Europa per l'efficienza del sistema di controllo, che ha consentito, dal 1993 al 2009, di ridurre il numero di campioni irregolari dal 5% allo 0.8%. In proposito, il Ministero della salute ha dichiarato: "Tale risultato positivo è attribuibile in parte alle attività delle strutture sia centrali sia territoriali ormai permanentemente impegnate nel controllo ufficiale in materia di prodotti fitosanitari in Italia, in parte alla costante revisione in senso restrittivo operata dal Ministero su alcuni impieghi

¹ V. I dati sono tratti da: "La distribuzione per uso agricolo dei prodotti fitosanitari", 4 novembre 2011, pubblicato in Internet: <http://www.istat.it/it/archivio/44206>

² Il rapporto è pubblicato in Internet alla pagina:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1305_allegato.pdf

ammessi, *nonché ad una sempre maggiore consapevolezza degli operatori agricoli nell'impiego dei prodotti fitosanitari*".

Dei 4595 campioni di prodotti ortofrutticoli analizzati, il 62,5 è a residuo zero, mentre quelli con residui entro il limite di legge è pari al 36,7%. Rispetto a quest'ultimo dato, quelli mono-residuo sono stati 811 (17,6%), quelli multi-residuo 913 (19,9 %). Quindi ben il 99,2 dei campioni ortofrutticoli analizzati è assolutamente sicuro in quanto rispetta i parametri di legge. Anche i dati su cereali, oli e vino, sono più che rassicuranti: su 877 campioni analizzati, 2 sono risultati non regolamentari, con una percentuale pari all' 0,2%. Considerando i campioni regolamentari risulta che i campioni privi di residuo sono stati il 73,9 %, quelli mono-residuo il 14,9%. La percentuale di multi residuo rispetto agli ortofrutticoli è ancora più bassa: il 11,2%.

D'altra parte, il rapporto sul *Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti*, relativamente al livello di esposizione della popolazione italiana con la dieta, dichiara che "le stime di assunzione elaborate con i dati relativi ad anni precedenti, ma simili nei risultati, indicano che i *residui dei singoli pesticidi ingeriti ogni giorno dal consumatore rappresentano una percentuale molto modesta dei valori delle dosi giornaliere accettabili delle singole sostanze attive e molto al di sotto del livello di guardia preso come riferimento per assicurare la qualità igienico-sanitaria degli alimenti*".

A fronte di tale situazione e considerato che l'uso sostenibile dei fitofarmaci in Italia è già una realtà, da diversi anni, vista l'ampia diffusione della difesa integrata e dell'agricoltura biologica, *sarebbe decisamente penalizzante sotto il profilo concorrenziale, introdurre norme restrittive che vadano oltre gli obblighi previsti dalla direttiva*.

In proposito, appare, pertanto, priva di fondamento, la richiesta avanzata nell'ambito del parere espresso dalla 13ma Commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali del Senato (v. resoconto n. 349 del 5 giugno 2012) sullo schema di decreto legislativo in oggetto, di considerare, nella fase di recepimento della direttiva cit., la questione della presenza del cosiddetto *multi-residuo* di antiparassitari negli alimenti, aspetto questo che non spetta al legislatore disciplinare, ma, eventualmente, all'UE nell'ambito della legislazione quadro dei fitofarmaci, aspetto che è stato, finora, volutamente rimosso dalle istituzioni comunitarie, in quanto l'EFSA non ha dati scientifici sufficienti per giustificare l'introduzione di una normativa più restrittiva su tale aspetto.

Infine, sempre con riferimento al parere espresso dalla 13ma Commissione del Senato, si evidenzia come obiettivo prioritario della direttiva cit. (v. art. 14, comma 1) sia quello di incentivare una *difesa a basso apporto di fitofarmaci* ove con tale termine si include sia la *difesa integrata* (che è un metodo di lotta combinata che utilizza molecole chimiche di sintesi e lotta biologica) che il *metodo di produzione biologico*. Nell'ambito della direttiva, pertanto, non viene attribuito alcun percorso prioritario, obbligatorio, per le imprese, di ricorrere all'agricoltura biologica e non potrebbe essere, diversamente, visto che: 1) tale metodo di produzione è oggetto di una specifica disciplina europea ed è ampiamente sostenuto in Italia nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale; 2) il metodo di produzione biologico, come emerso da un recente studio pubblicato sulla *rivista Nature*, non è in grado al momento di poter essere l'unico metodo di produzione in agricoltura se si vuole garantire la sopravvivenza della popolazione³.

³ V. L'articolo: "*Il biologico dà benefici ambientali, ma non può sfamare il mondo*", <http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Agricoltura-Biologica/Pagine/Ilbiologicod%C3%A0beneficiambientalimanonpu%C3%B2sfamareilmondo.aspx>

Pertanto, lo schema di decreto legislativo dovrebbe avere come obiettivo quello di perfezionare il sistema di utilizzo sostenibile dei fitofarmaci, partendo dal presupposto che l'Italia non parte dal nulla, ma è più che all'avanguardia rispetto agli altri paesi non solo dell'Europa.

Si riportano, pertanto, alcune proposte di modifica allo schema di decreto legislativo allo scopo di semplificare il provvedimento e renderlo più aderente alle disposizioni previste dalla direttiva 2009/128/CE.

2. Osservazioni allo schema di decreto legislativo, atto del Governo n. 479

In via preliminare, si propone di sostituire, nel testo del decreto legislativo, il termine *pesticida*, che è una traduzione letterale della parola inglese *pesticide* avente in lingua italiana un'accezione negativa quando, di fatto, si tratta di un prodotto sanitario impiegato per la lotta ai parassiti ed alle patologie delle piante. E' preferibile, pertanto, utilizzare, in tutte le norme, il sostantivo *fitofarmaco*.

Art 3 (Definizioni)

Appare opportuno introdurre una definizione di *utilizzatore non professionale* in quanto tale soggetto è destinatario dell'art. 10, comma 5 ed è tenuto a dover utilizzare solo fitofarmaci che riportino in etichetta la dicitura "*prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali*". In tal modo le due categorie di soggetti utilizzatori professionali e non, possono essere esattamente distinguibili, consentendo la corretta applicazione delle norme di riferimento.

Parimenti è molto importante introdurre la definizione di *ambiente acquatico* vista l'importanza dell'art. 14 (*misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile*), al fine di circoscrivere con esattezza il campo di applicazione della norma.

Art. 5 (Consiglio tecnico–scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

In considerazione dell'importanza che i fitofarmaci rivestono per l'agricoltura, si ritiene che le Organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo debbano essere membri effettivi del Consiglio tecnico scientifico. L'attuale formulazione dell'art. 5, comma 6, prefigura, invece, una consultazione discrezionale che non consentirebbe alle stesse organizzazioni di potersi rendere portavoce delle istanze della filiera. E' opportuno, pertanto, che tre rappresentanti per le Organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo, presenti nel CNEL, siano presenti nel Consiglio tecnico-scientifico.

Art. 6 (Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

E' opportuno eliminare il comma 4, lettera c) in quanto il *principio di precauzione* è già richiamato all'art. 2, comma 2.

Art. 7 (Formazione)

Occorre concentrare l'intervento formativo sui soggetti che ne abbiano effettiva necessità escludendo, ad esempio, tecnici di comprovata esperienza in materia, dipendenti dalle Organizzazioni professionali agricole, che appare superfluo coinvolgere in interventi di formazione. Pertanto, l'art. 7 dovrebbe prevedere che siano esclusi dall'obbligo di formazione, i soggetti che possiedono il titolo di periti agrari o di laureati in scienza agrarie o forestali alle

dipendenze delle Organizzazioni professionali agricole, con comprovata esperienza in materia di assistenza tecnica sull'uso dei fitofarmaci.

Inoltre, l'art. 7 non prevede alcun coinvolgimento delle Organizzazioni professionali agricole, nell'attività di formazione nonostante l'esperienza acquisita in questo settore, in molti anni di assistenza tecnica alle imprese, per l'attuazione delle misure agro-ambientali contenute nei Piani di Sviluppo Rurale come la difesa integrata e il metodo di produzione biologico. In forza dell'esperienza acquisita e del fatto che non sempre, in questi anni, le Regioni sono state in grado di avviare i corsi di formazione per il rilascio dell'*autorizzazione all'acquisto (patentino)*, si ritiene che sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità che esse possano delegare alle Organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori la formazione in materia. Si ritiene, cioè, limitante il fatto che le Regioni individuino solo all'interno delle proprie strutture gli organismi idonei all'espletamento dell'esame per il rilascio dei patentini. Pertanto, occorre che l'art. 7 sia modificato, indicando gli organismi deputati alla formazione ed al rilascio dei *patentini* per l'acquisto e il trattamento dei fitofarmaci e, in particolare, che gli organismi idonei alla realizzazione della formazione e rilascio dei certificati di abilitazione possano essere individuati, oltre che all'interno delle strutture responsabili delle Amministrazioni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Piano d'Azione Nazionale, presso sedi accreditate per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una Regione, enti di formazione in possesso di certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000/9001:2008/settore EA 37, oppure strutture formative di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

Art. 13 (Irrorazione aerea)

All'art. 13, occorre inserire una disposizione che stabilisca che, nell'ambito del *Piano d'azione Nazionale*, siano indicate le tipologie di aeromobili abilitati ad effettuare i trattamenti aerei. La normativa vigente non è molto chiara in materia ed occorre evitare che tale tipo di intervento possa essere effettuato da velivoli non idonei a tali operazioni.

Art. 15 (Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche)

L'art. 15 è quello che preoccupa maggiormente in quanto nelle aree protette e in quelle della Rete Natura 2000 è situata un quarto della superficie agricola italiana. La norma così formulata introduce un'applicazione restrittiva della dir. 2009/128/CE. Ai fini della sua corretta applicazione, nelle aree protette e nelle aree della Rete Natura 2000, si evidenzia come non sia corretto, sul piano giuridico, stabilire limitazioni o divieti *a priori* relativi all'impiego di fitofarmaci: restrizioni che possono essere introdotte, ai sensi della direttiva, solo a livello locale, nell'ambito dei piani di gestione delle aree oggetto di tutela, sulla base di circostanze specifiche relative alle specie oggetto di protezione in particolari habitat territorialmente definiti.

Art. 16 (Dati di produzione vendita utilizzazione)

All'articolo 16 comma 4 è prevista la notifica all'ASL di competenza dell'affidamento ai centri di assistenza agricola della compilazione del registro dei trattamenti. Osserviamo che tale modifica rappresenti un notevole aggravio burocratico per l'utilizzatore; mentre potrebbe avere una giustificazione qualora l'assistenza del centro potesse ritenersi estesa anche alla custodia e conservazione del registro e degli altri documenti nel fascicolo aziendale. In questo caso, la notifica risponderebbe alla esigenza di informare preventivamente l'organo di controllo in ordine alla circostanza che le eventuali verifiche sul registro debbano essere effettuate direttamente presso la sede del centro di assistenza agricola ove il registro è custodito e non presso l'impresa.

Art. 17 (Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze).

L'art. 17, dovrebbe stabilire specifiche prescrizioni per la manipolazione e il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari inserite in un allegato del seguente tenore:

“allegato IV. Criteri generali per il trattamento degli imballaggi e delle rimanenze da parte de gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari

1. Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari devono ottemperare alle disposizioni che seguono:

a) sottoporre ad operazioni di lavaggio aziendale i contenitori vuoti. L'operazione deve essere eseguita presso l'azienda ove è stato preparato il prodotto. Il refluo, ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo;

b) ridurre, ove e possibile, il volume dei contenitori e richiudere con tappo, ove presente;

c) inserire in un sacco impermeabile appositamente predisposto i contenitori sottoposti al lavaggio aziendale e depositare temporaneamente in azienda in un locale chiuso e riparato dagli agenti atmosferici e secondo le condizioni stabilite per il deposito temporaneo dall'articolo 183 del D.Lgs 152/06;

d) in caso di rifiuti soggetti a raccolta differenziata, consegnare tutti i rifiuti secondo le indicazioni stabilite dal soggetto preposto al ritiro;

2. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente articolo 3, quando contengono sostanze pericolose, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e come tali devono essere gestiti.

3. E' vietato smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interrimento o incenerimento, nonché nei cassonetti stradali per rifiuti urbani.

4. Il gestore del circuito organizzato di raccolta mette a disposizione degli imprenditori agricoli sacchi impermeabili per il contenimento dei contenitori di prodotti fitosanitari bonificati.

Al momento del conferimento, il gestore del circuito di raccolta o il soggetto che provvede al ritiro per conto dello stesso controlla che i sacchi siano ermeticamente chiusi e che vi sia stata apposta un'etichetta con i seguenti estremi identificativi del conferente:

- ragione sociale dell'azienda agricola;
- indirizzo della sede operativa;
- codice fiscale
- data di conferimento;
- numero e tipologia dei contenitori conferiti.

5. Sui contenitori conferiti può essere effettuato, da parte del gestore del circuito di conferimento, controlli a campione al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica.

Art. 19 (difesa integrata obbligatoria)

All'art. 19, comma 1, occorre aggiungere che la difesa integrata obbligatoria garantisce non solo l'uso di prodotti a minor rischio per la salute umana e l'ambiente, ma anche la *sostenibilità economica* e la *qualità delle produzioni agricole*. La formulazione attuale del comma sembra, infatti, indicare come unico scopo del Piano in merito alla difesa integrata, la riduzione dei rischi

per la salute umana e l'ambiente, mentre, obiettivo della direttiva è che gli Stati membri tengano conto anche dell'impatto sociale ed economico delle misure previste, nonché delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale dei gruppi di diretti interessati. In tale comma è particolarmente importante richiamare il concetto della *sostenibilità economica* in quanto l'intervento di ridurre l'impiego della chimica in agricoltura deve avvenire garantendo agli imprenditori agricoli lo svolgimento della propria attività e la tutela del reddito, in quanto il processo di sostituzione delle molecole più tossiche con quelle meno pericolose per la salute umana e l'ambiente è possibile solo quando esistono metodi di lotta fitopatologica alternativi altrettanto efficaci. Non tener conto di tale aspetto, significherebbe non solo determinare una contrazione dell'attività agricola sul territorio con un conseguente impatto ambientale negativo, ma anche non riuscire più a garantire standard di sicurezza alimentare indispensabili a tutela dei consumatori (si pensi, ad es., alla presenza di micotossine nei cereali)

Art. 24 (Sanzioni)

Le sanzioni indicate all'art. 24 appaiono del tutto sproporzionate rispetto all'entità della violazione. Pertanto, si rende necessario un ridimensionamento degli importi delle sanzioni - in particolare quelle che riguardano gli utilizzatori - che dovrebbero essere ridotte rispetto agli importi attualmente previsti.

Art. 25 (Disposizioni finanziarie)

Lo schema di decreto legislativo non indica alcuna copertura finanziaria per l'attuazione delle misure che sono previste dal Piano ai fini dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE. E' indispensabile, pertanto, prevedere, l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'ambiente che garantisca la copertura finanziaria, nei capitoli di bilancio, per l'uso sostenibile dei fitofarmaci.